

## Le Sezioni Unite riducono i termini dell'opposizione a decreto ingiuntivo

Roberto Scaramella *Avvocato in Milano*



*Importanti conseguenze sui procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo in corso derivano dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione che, fornendo una inaspettata interpretazione degli artt. 645 e 647 c.p.c., ha di fatto dimezzato i termini di costituzione nel procedimento civile. Quali gli effetti della sentenza sul processo del lavoro?*

**Cass., sez. unite civili,  
9 settembre 2010, n. 19246**

Pres. Carbone; Rel. Salmè; P.M. Pivetti; Ric. Co. Gi.; Res. Ba. Spa

**Procedimenti sommari - D'ingiunzione - Decreto - Opposizione - Art. 645, comma 2, c.p.c. - Riduzione alla metà dei termini di comparizione - Facoltà dell'opponente - Esercizio - Conseguenze - Automatica riduzione termini di costituzione - Inosservanza del termine - Art. 647 c.p.c. - Applicabilità - Esecutività del decreto ingiuntivo**

La tardiva costituzione nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo è equiparabile alla mancata costituzione e comporta l'improcedibilità del ricorso. Va anche chiarito che quando l'opponente si è avvalso della facoltà di indicare un termine di comparizione inferiore a quello ordinario, il termine per la sua costituzione è automaticamente ridotto a cinque giorni dalla notificazione dell'atto di citazione in opposizione, pari alla metà di quello ordinario - un'abbreviazione per l'opponente che consegue automaticamente al fatto obiettivo della concessione all'opposto di un termine inferiore a quello ordinario.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte (n. 19246 del 9 settembre 2010) hanno fornito una interpretazione del comma 2 dell'articolo 645 c.p.c. tale da dimezzare i termini di costituzione e comparizione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

L'art. 645 c.p.c. dispone «L'opposizione si propone

*davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'articolo 638. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto. In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà».*

### Le precedenti pronunce della Cassazione

In precedenti pronunzie la Cassazione aveva inteso fare intervenire la riduzione dei termini di comparizione nei casi in cui detta richiesta proveniva da parte dell'opponente od in automatico in caso di assegnazione, nell'atto di opposizione, di un termine a comparire inferiore a quello stabilito dall'art. 163-bis c.p.c. Pertanto, secondo la previgente interpretazione, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a norma degli artt. 163 e 163-bis c.p.c., quando l'opponente, nel notificare l'opposizione a decreto ingiuntivo presso il domicilio eletto almeno 90 giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione, assegnava all'opposto un termine di 20 giorni per costituirsi in giudizio senza incorrere nelle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., l'opponente si costituiva validamente in giudizio mediante iscrizione a ruolo della causa da effettuarsi entro 10 giorni dalla notifica dell'atto di opposizione. Detti termini però, su iniziativa dell'opponente, potevano essere dimezzati. Infatti, la previgente interpretazione prevedeva che nei casi di notifica all'opposto dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo indicante una data di udienza superiore a 45 giorni ma inferiore a 90 giorni, il termine di costituzione del convenuto doveva ritenersi automaticamente dimezzato passando da 20 giorni prima dell'udienza a 10 ed anche per l'opposto il termine per l'iscrizione a ruolo della causa passava da 10, giorni dalla notifica a 5 giorni. In caso di abbreviazione dei termini la mancata iscrizione a ruolo nei termini abbreviati comportava la improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo e la conseguente convalida del decreto ingiuntivo opposto.

### L'intervento delle Sezioni Unite

La Suprema Corte nella sentenza citata (Cass., Sez. Unite, n. 19246 del 9 settembre 2010) ha disposto la riduzione automatica alla metà dei termini di costituzione dell'opponente e dell'opposto non solo nei casi di assegnazione dei termini ridotti all'opposto *ma in tutti i casi di opposizione a decreto ingiuntivo*. Così facendo la Corte ha di fatto variato tutti i termini previsti per l'opposizione a decreto ingiuntivo dimezzandoli rispetto a termini ordinari. Conseguenza di tale sentenza è che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente dovrà assegnare un termine tra la data di notifica e la data dell'udienza fissata non inferiore a 45 giorni e l'opposto potrà costituirsi in giudizio almeno 10 giorni prima dell'udienza fissata in luogo dei 20 giorni precedentemente previsti, mentre l'iscrizione a ruolo dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dovrà avvenire entro 5 giorni dalla notifica in luogo dei 10 precedentemente previsti. Detta inaspettata pronuncia ha ovviamente avuto degli effetti dirompenti sui giudizi in corso, in cui gli opposenti, che non avevano assegnato dei termini abbreviati, avevano proceduto alla iscrizione a ruolo del giudizio secondo i termini ordinari, trovandosi però a seguito della richiamata sentenza, con una pronuncia di improcedibilità per tardiva iscrizione a ruolo della causa, ossia per mancata costituzione.

### Le «soluzioni» dei Tribunali

Le predette situazioni assolutamente non rare hanno portato a diversi indirizzi da parte dei vari Tribunali i quali, pur volendo sanare i giudizi in corso, hanno seguito differenti strade. In particolare interessanti sono state le pronunzie formulate dai Tribunali di Varese, Milano, Torino e Nola.

Il Tribunale di Varese, con la pronuncia n. 1274 dell'8 ottobre 2010, ha ritenuto procedibile il giudizio di opposizione anche in caso di iscrizione a ruolo oltre il termine di 5 giorni, in base ad una originale interpretazione che ha ritenuto applicabile il principio in diritto enunciato dalla Cassazione solo per i giudizi instaurati dopo il 9 settembre 2010 (data di pubblicazione della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite). Detta interpretazione prende atto della notevole portata innovativa della sentenza pronunciata dalle Sezioni Unite che assume, nella pronuncia del Tribunale di Varese, quasi la veste di una modifica normativa tale da porre un problema di irretroattività della nuova interpretazione giurisprudenziale. Il giudicante nella predetta sentenza fa ricorso a criteri inter-

pretativi propri del sistema anglossassone che consentono al giudice di ritenere vincolante il nuovo indirizzo interpretativo esclusivamente per le controversie future (Overruling), giungendo ad escludere, quindi, l'efficacia dell'interpretazione fornita dalla Cassazione sui giudizi in corso. Portano alla medesima soluzione ma con interpretazioni più vicine al sistema codicistico continentale le posizioni assunte dai Tribunali di Torino, di Nola e di Milano. In particolare, il Tribunale di Torino, sez. I civ., con ordinanza 11.10.2010 ha ritenuto di risolvere il problema disponendo la remissione in termini d'ufficio nei casi di costituzione tardiva senza necessità di preventiva ed espressa istanza di parte.

Il Tribunale di Nola ha ritenuto, con sentenza del 28.9.2010, di provvedere analogamente con la remissione in termini ma previa istanza di parte. Il Tribunale di Milano ha inteso invece escludere la concessione di una remissione in termini, anche se richiesta, ritenendo di respingere l'eccezione di improcedibilità facendo proseguire il giudizio di opposizione iscritto a ruolo oltre i 5 giorni rilevando che *«sussiste nell'ordinamento un valido principio di affidamento sul diritto vivente quale risulta dalla generalizzata interpretazione delle norme regolatrici del processo da parte della giurisprudenza di merito e di legittimità, principio*

*Le Sezioni Unite hanno introdotto un automatismo nella riduzione dei termini per la costituzione delle parti nell'opposizione a decreto ingiuntivo*

*che, alla luce degli artt. 24 e 111 Cost., posti a garanzia di un giusto processo come effettivo strumento di azione e di difesa» detto principio «preclude la possibilità di ritenere che gli effetti dell'atto processuale già formato al momento della pronuncia della Corte di legittimità che ha mutato l'interpretazione della norma, siano regolati dalla nuova interpretazione della legge, quantomeno nei casi in cui l'applicazione della stessa secondo la modificata interpretazione viene a compromettere in radice la tutela della parte; rilevato che in tal senso si è anche di recente espressa la Corte di legittimità (Cass., ord. 2.7.2010, n. 15811) che, in analoga situazione di mutamento in corso di causa di interpretazione consolidata di norme regolatrici del processo, ha ritenuto che ciò non possa avere effetti preclusivi sulla parte, la cui condotta processuale pur erronea trovi spiegazione e giustificazione nell'affidamento creato dalla giurisprudenza pregressa, richiamandosi la Corte al principio costituzionale del giusto processo che impone di garantire l'effettività del contraddittorio e dei mezzi di azione e di difesa nel processo».*

Così motivando il Tribunale di Milano ha inteso anch'esso evitare l'applicazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale sui giudizi in corso facendo però

riferimento, più che ad istituti tipici del sistema anglosassone (cfr. Tribunale di Varese n. 1274 dell'8 ottobre 2010), sul principio di affidamento sul diritto vivente e di giusto processo. È evidente che tutte le citate interpretazioni hanno in realtà voluto risolvere il contingente problema della prosecuzione dei giudizi in corso in cui i difensori, facendo riferimento ad un consolidato pregresso indirizzo giurisprudenziale, avevano proceduto con l'iscrizione a ruolo da ritenersi tardiva seguendo il nuovo orientamento. Nel contempo, però, le posizioni di merito espresse soprattutto dal Tribunale di Varese e di Milano hanno introdotto un interessante principio che potrebbe avere ulteriori effetti sulle più disparate fattispecie introducendo una sorta di retroattività della nuova interpretazione giurisprudenziale quando questa, intervenendo su giudizi in corso, vada di fatto a ledere i principi del giusto processo e di legittimo affidamento su un indirizzo giurisprudenziale consolidato.

#### Effetti della sentenza in campo giuslavoristico

Vi è da chiedersi invece nell'ambito giuslavoristico quali effetti potrà avere la sentenza delle Sezioni Unite n. 19246 in caso di opposizione a decre-

to ingiuntivo. Ad opinione di chi scrive, non dovrebbe avere effetti sul rito del lavoro, né sui giudizi in corso né tantomeno sui giudizi futuri. Infatti, il giudizio del lavoro introdotto dalla legge n. 533/1973 costituisce rito speciale il quale, pur non prevedendo norme specifiche sulla procedura monitoria e richiamando per essa gli artt. 633 e ss. c.p.c., ai fini dell'emissione del decreto, prevede invece un differente rito per l'instaurazione del giudizio ordinario di opposizione, che necessariamente si deve rifare alle disposizioni di cui agli artt. 409 e ss. c.p.c.

In caso di opposizione a decreto ingiuntivo interessato al rito del lavoro, l'azione non viene introdotta con atto di citazione, bensì con ricorso, con la conseguenza che l'iscrizione a ruolo è immediata ed avviene con lo stesso deposito del ricorso in opposizione.

Trattandosi di rito speciale, che peraltro gode già di specifici termini abbreviati, non dovrebbe comunque trovare applicazione l'interpretazione assunta dalla Suprema Corte circa l'abbreviazione dei termini processuali in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, interpretazione che dovrebbe ritenersi applicabile al solo rito ordinario, salvo specifica ed espressa previsione normativa.

#### Lavoro & Territorio

Dgr 18.10.2010, n. 1496

**Oggetto:** Por Marche ob. 2 Fse - Asse II - Linee guida per l'attuazione di tirocini presso gli Uffici Giudiziari della Regione Marche



#### Regione Marche: linee guida per l'attuazione di tirocini presso gli uffici giudiziari

La Giunta regionale ha approvato le Linee guida per l'attuazione di tirocini presso gli Uffici Giudiziari della Regione Marche, da svolgere previo accordo con le Province con i fondi messi a disposizione del Fse. L'intervento si aggiunge a quelli già in essere nell'ambito delle misure di politica attiva rivolte ai lavoratori sospesi dal lavoro, in particolare ai Cigs in deroga a 0 ore e ai soggetti in mobilità in deroga. Detti soggetti potranno svolgere, sulla base di un'adesione volontaria, dei tirocini formativi presso uffici giudiziari della Regione Marche nell'ambito di una collaborazione tra le due Istituzioni. I tirocini attivabili sono 148 per 74 posti. I tirocini giustificano un'integrazione al reddito mensile di euro 250,00 per sei mesi nell'ambito di risorse già stanziare con le misure anticrisi. La durata del tirocinio è coerente con quanto previsto nell'attuale linea guida di riferimento approvata con la Dgr n. 1007/2008. Tale intervento può essere di specifico interesse per coloro che sono vicini alla pensione, figure impiegate, ma anche per altri soggetti che ritengano utile svolgere una politica attiva in un contesto nuovo e qualificato, per cui viene anche corrisposto un incentivo in grado di compensare la differenza tra l'ammortizzatore e l'ultimo stipendio. I progetti saranno attivati dai centri per l'impiego, i quali accoglieranno le candidature degli interessati.

Deborah Coveri - Pragma Service Sas Pistoia